

d'altra parte, e sempre per la serietà ed il buon nome dell'Istituto, occorre esaminare se non convenga limitare nei confronti dell'assicurato la sua facoltà di prestito e riscatto, operazioni che toglierebbero in tutto o in parte valore agli assegni emessi.

6) È necessario fissare la procedura da seguirsi nel caso di smarrimento degli assegni, applicando, per analogia, quella attualmente in vigore per i libretti bancari di risparmio.

7) È necessario stabilire le norme precise che regolino, a tutti gli effetti, i rapporti fra l'Istituto e i portatori degli assegni.

8) È da escludersi sugli assegni la clausola che dichiara il relativo importo esente da tasse, impignorabile e inesquestrabile; l'Istituto, infatti, non ha veste per stabilire tutto questo e potrebbe incorrere in responsabilità.

Da parte dei proponenti l'istituzione degli assegni assicurativi, è stato posto in rilievo l'applicazione degli assegni stessi nel campo della beneficenza. In fatti, gli Enti e le persone disposti a compiere atti di beneficenza, potrebbero avvalersi di tale mezzo, che consentirebbe, attraverso erogazioni momentanee, versamenti continuativi di premi, destinati a restituire cifre sufficienti perché, ad esempio, un orfano, al raggiungimento